

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Skoma-Lux
sro/Celní ředitelství Olomouc**

(Causa C-339/09) ⁽¹⁾

(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 2204 e 2206 — Bevanda fermentata a base di uve fresche — Titolo alcolometrico volumico effettivo dal 15,8 % al 16,1 % — Aggiunta di alcol di mais e di zucchero di barbabietola durante la produzione)

(2011/C 55/19)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Skoma-Lux sro

Convenuto: Celní ředitelství Olomouc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1) — Vino rosso da dessert Kagor — Classificazione alla voce doganale 2204 o alla voce doganale 2206 della nomenclatura combinata

Dispositivo

Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, deve essere interpretato nel senso che una bevanda fermentata a base di uve fresche, commercializzata in bottiglie da 0,75 l, con un titolo alcolometrico volumico che varia dal 15,8 % al 16,1 %, alla quale siano stati aggiunti nel corso della produzione zucchero di barbabietola e alcol di mais, deve essere classificata nella voce 2206 della nomenclatura combinata che compare all'allegato I di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU C 282 del 21.11.2009.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 dicembre 2010 —
Commissione europea/Regno di Spagna**

(Causa C-340/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/22/CE — Art. 4, nn. 2-5 — Custodia degli animali selvatici — Giardini zoologici)

(2011/C 55/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: B. Plaza Cruz e N. Díaz Abad, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, nn. 2, 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94, pag. 24)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutti i provvedimenti necessari relativamente ai giardini zoologici oggetto del presente ricorso, situati nelle Comunità autonome di Aragona, Asturia, Baleari, Canarie, Cantabria, Castilla e León, Comunità Valenziana, Estremadura e Galizia, in materia di ispezioni, concessione di licenza e, eventualmente, chiusura di tali giardini, conformemente all'art. 4, nn. 2-5 della direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della citata direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 dicembre 2010 —
Athinaïki Techniki AE/Commissione delle Comunità
europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon**

(Causa C-362/09 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Aiuti di Stato — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Revoca della decisione di archiviazione — Requisiti di legittimità della revoca — Regolamento (CE) n. 659/1999]

(2011/C 55/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Athinaïki Techniki AE (rappresentante: S. A. Pappas, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: D. Triantafyllou, agente), Athens Resort Casino AE Symmetochon (rappresentante: N. Korogiannakis, dikigoros)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 29 giugno 2009, causa T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Commissione, con la quale quest'ultimo ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso proposto dalla ricorrente in seguito alla revoca della decisione impugnata della Commissione, con conseguente archiviazione della denuncia di tale ricorrente relativa ad un presunto aiuto di Stato accordato dalla Repubblica ellenica — Interpretazione errata della sentenza della Corte nella causa C-521/06 P, Athinaïki Techniki — Condizioni di legittimità della revoca di un atto amministrativo comunitario — Inammissibilità dello stato d'inerzia amministrativa nell'ambito della procedura di esame degli aiuti di Stato — Principio di proporzionalità